



Area 5 - LA PA NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Modulo 2 – Agenda digitale italiana ed europea

Lezione 5.2.2 – CAD: dati, siti e servizi online della PA

Introduzione

In questa videolezione approfondiamo insieme un altro aspetto del Codice dell'amministrazione digitale.

Ci focalizzeremo in particolare sulle disposizioni contenute nel Capo V che sono inerenti a dati, siti e servizi online della PA.

Il Capo V del CAD

Prima di iniziare il nostro approfondimento ricordiamo che il Codice dell'amministrazione digitale, abbreviato in "CAD", è il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della PA nei rapporti con i cittadini e le imprese.

Come anticipato, il Capo V del Codice dell'amministrazione digitale contiene le regole generali inerenti a dati, siti e servizi online della PA. Iniziamo quindi a parlare di dati.

Disponibilità, fruizione e riutilizzo dei dati della PA

All'interno del Capo V, l'art. 50 del CAD sancisce che i dati pubblici debbano essere resi disponibili e accessibili attraverso le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), al fine di garantire la fruizione e il riutilizzo da parte di altre PA e di soggetti privati.

Ai sensi del d.lgs. 36/2006, per "riutilizzo" si intende l'uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di un dato prodotto da una PA nell'ambito della sua attività istituzionale per fini diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato era stato prodotto, siano essi commerciali o non commerciali.

In particolare, i dati devono essere resi accessibili e fruibili da altre PA qualora il loro utilizzo sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente che ne fa richiesta.

Il riutilizzo è consentito comunque nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Dati aperti: definizione e caratteristiche

In base all'art. 52 del CAD, i dati pubblicati dalle PA senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

L'art. 2 definisce "dati aperti" (o "open data") quei dati che:

- sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- sono disponibili in formato aperto (cioè neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- sono resi disponibili gratuitamente oppure ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.



Dati territoriali e repertorio nazionale

Sempre in tema di dati, il CAD contiene disposizioni specifiche per la valorizzazione di alcune tipologie di dati di particolare interesse generale, disponibili presso le PA centrali e locali. Tra questi rientrano i dati territoriali ovvero quei dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una specifica località o area geografica.

L'art. 59 del CAD istituisce, presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), il Repertorio nazionale dei dati territoriali: RNDT.

Il Repertorio nazionale dei dati territoriali è l'infrastruttura di riferimento per la ricerca dei dati territoriali e l'erogazione dei relativi servizi. È anche il punto di accesso nazionale ai dati territoriali ai fini dell'attuazione della direttiva europea INSPIRE, la quale ha il fine di costituire un'unica infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo basata sulle infrastrutture operanti a livello nazionale.

Basi dati di interesse nazionale

Il Repertorio nazionale dei dati territoriali è dunque definibile come una base dati di interesse nazionale. Il CAD identifica con la dicitura "base dati di interesse nazionale" l'insieme delle informazioni omogenee per tipologia e contenuto, raccolte e gestite digitalmente dalle PA, la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre PA, anche solo per fini statistici.

In virtù della loro importanza, le Amministrazioni responsabili di queste basi dati devono consentire il pieno utilizzo delle informazioni da parte di altri Enti, secondo regole definite da apposite linee guida.

Lista di basi dati di interesse nazionale

L'art. 60 individua una lista, non esaustiva, di basi dati di interesse nazionale. Oltre al Repertorio nazionale dei dati territoriali, la lista comprende:

- l'anagrafe nazionale della popolazione residente;
- la banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- il casellario giudiziale;
- il registro delle imprese;
- gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo;
- l'anagrafe nazionale degli assistiti;
- l'anagrafe delle aziende agricole.

Siti delle Pubbliche Amministrazioni

Dopo aver fatto una panoramica sui dati, vediamo ora le disposizioni del CAD in materia di siti e servizi online.

Relativamente ai siti, l'art. 53 del CAD stabilisce l'obbligo per le PA di realizzare siti istituzionali conformi ai principi di:

- accessibilità,
- elevata usabilità,
- reperibilità.

I siti devono inoltre garantire:

- completezza di informazione,
- chiarezza di linguaggio,



- affidabilità,
- semplicità di consultazione,
- qualità,
- omogeneità,
- interoperabilità.

L'art. 54 si esprime relativamente ai contenuti dei siti decretando che devono essere facilmente reperibili e consultabili i dati relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza introdotti con il d.lgs. 14 marzo 2013

Apposite linee guida definiscono anche le modalità per la realizzazione e l'aggiornamento dei siti e dei servizi online della PA.

Servizi online della PA: principi e strumenti

Riguardo ai servizi online della PA, l'art. 7 del CAD stabilisce il diritto di ogni cittadino a usufruire in forma digitale e in modo integrato dei servizi erogati dalle PA, anche attraverso dispositivi mobili.

Per far questo, le PA devono provvedere a riorganizzare e aggiornare i servizi resi in base all'analisi preventiva delle reali esigenze degli utenti. Le PA devono inoltre consentire agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso digitalmente, pubblicando i risultati delle rilevazioni sui propri siti.

In aggiunta a questi principi, il CAD disciplina una serie di strumenti volti a favorire la diffusione dei servizi online della PA e ad agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese.

Vediamoli insieme.

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale

Il primo strumento volto a favorire la diffusione dei servizi online della PA che analizziamo è SPID.

SPID è il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese che è stato istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Esso permette di accedere ai servizi online delle PA con un'unica identità digitale, composta da username e password.

Il sistema è costituito come un insieme aperto di soggetti pubblici e privati. L'identità SPID è infatti rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (gli Identity Provider) ovvero soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti.

In base all'art. 64 del CAD, le PA devono adottare SPID per consentire l'accesso ai servizi che richiedono un'identificazione. Anche i soggetti privati possono aderire al sistema e consentire l'accesso tramite SPID ai propri servizi digitali.

CIE e CNS

L'art. 64 del CAD stabilisce inoltre che l'accesso ai servizi che richiedono un'identificazione può avvenire anche con Carta di Identità Elettronica (CIE) e con Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La CIE è il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dai Comuni con la finalità prevalente di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.



La CNS è invece un documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

In base all'art. 66, che disciplina i due strumenti, CIE e CNS possono essere utilizzate anche quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e PA.

Il punto di accesso telematico ai servizi della PA

Per facilitare l'accesso ai servizi online della PA, l'art. 64-bis del CAD prevede che tutte le PA debbano rendere fruibili i propri servizi tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CAD stabilisce inoltre che i fornitori di specifici servizi, come gli Identity Provider, debbano progettare e sviluppare i propri sistemi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità con il punto di accesso unico.

Per favorire l'attuazione di queste disposizioni, il Team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato il progetto "IO", che rende possibile la fruizione dei servizi pubblici digitali delle PA centrali e locali tramite un'unica applicazione mobile.

Presentazione di dichiarazioni e istanze alla PA

Questi e altri strumenti del CAD contribuiscono a migliorare sempre più il dialogo digitale tra la PA e i cittadini. Prendiamo come esempio il caso della presentazione telematica di dichiarazioni o istanze alla PA. In base all'art. 65 del CAD, queste sono ritenute valide nei seguenti casi:

- se sono sottoscritte mediante firma elettronica qualificata o digitale;
- se chi presenta l'istanza o la dichiarazione è identificato attraverso SPID, CNS o CIE;
- se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- se sono trasmesse dal proprio domicilio digitale.

Le istanze presentate secondo queste modalità sono considerate equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Conclusioni

Questa videolezione è finita.

Prima di salutarti ti ricordo che abbiamo fatto un excursus sul Capo V del CAD che è inerente a dati, siti e servizi online della PA. Abbiamo studiato insieme:

- la fruizione e il riutilizzo dei dati della PA;
- i dati aperti;
- i dati territoriali e il Repertorio nazionale;
- le basi dati di interesse nazionale;
- i siti e i servizi online delle PA;
- i sistemi SPID, CIE e CNS;
- il punto di accesso telematico unico.